

**CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO
CESSIONE FINO A UN QUINTO DELLA PENSIONE**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS"),

VISTA la determinazione, n. ... del Presidente dell'INPS,

PROPONE

A ciascuno dei seguenti soggetti:

- Banche e Intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, che siano accreditati presso l'INPS ovvero che richiedano l'accreditamento prima dell'accettazione della presente proposta di convenzione;
- Raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al punto precedente, fermo restando che l'INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai medesimi soggetti di cui al punto precedente

LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CHE SEGUE.

**CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO
CESSIONE FINO A UN QUINTO DELLA PENSIONE**

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS")

E

Il soggetto, generalizzato in calce, compreso tra quelli cui la proposta è indirizzata (Banca/Intermediario finanziario/Raggruppamento temporaneo di imprese)

VISTO

- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- la legge del 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge del 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge del 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 347;
- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 dicembre 2012, prot. 0066163;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2006, n. 313;
- il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011;
- le comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011;
- il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, articolo 8, comma 5, lettera d), convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106;
- il provvedimento dell'ISVAP del 6 dicembre 2011 n. 2946;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2017, prot. DT 24126;
- la delibera della Banca d'Italia n. 145/2018;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

CONSIDERATO

- che con l'art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l'emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32

dell'8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;

- che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento Inps di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo;
- che l'art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell'articolo 13 bis del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che "Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato";
- che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;
- che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l'INPS ha attivato, con la determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
- che con determinazione del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013 è stato adottato per la predetta convenzione lo schema della convenzione per adesione;
- che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo 2017 sono state modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione e che ciò ha reso necessario all'INPS, impossibilitato nell'immediatezza agli adeguamenti tecnici e contrattuali, il recesso unilaterale dalle Convenzioni in tal momento vigenti, a decorrere dal 1 aprile 2017, data di entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale;
- che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d'Italia gli "Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione", già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati;
- che, a seguito delle modifiche legislative e dei predetti recenti provvedimenti dell'Autorità tutoria competente, l'Istituto, con la determinazione presidenziale n. del ... ha adottato il regolamento contenente le nuove "Disposizioni per la cessione del quinto" (in sostituzione della delibera del Consiglio di

Amministrazione dell'INPS del 9 maggio 2007 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "regolamento", disciplinante anche l'accREDITAMENTO Inps degli operatori autorizzati al compimento di finanziamenti su cessione del quinto dello stipendio), nonché lo schema di convenzione, ai quali deve conformarsi il presente atto;

- che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall'Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente Convenzione;
- che il soggetto convenzionato ha conseguito l'accREDITAMENTO Inps, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d'Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva;
- che le parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. E' allegato alla presente Convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, il regolamento avente ad oggetto "Disposizioni per la cessione del quinto" adottato con la determinazione presidenziale n..... del 2018, di cui in premessa (di seguito regolamento).

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall'articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..

ART. 3 DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI

1. Possono contrarre finanziamenti estinguibili con cessione della pensione fino ad un quinto della stessa i soggetti che percepiscono dall'INPS i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..

ART. 4

BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI ED R.T.I. AUTORIZZATI

1. Possono aderire alla presente convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. Le Banche e gli Intermediari finanziari di cui sopra, ai fini dell'adesione alla presente convenzione, devono essere accreditati presso l'INPS ovvero richiedere l'accreditamento prima dell'accettazione della presente proposta di convenzione.
2. L'INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai soggetti di cui al primo comma.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, possono, altresì, aderire alla presente convenzione i raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo nonché gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 TUB, aventi la forma della società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la propria attività.
4. Il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al comma 2 del presente articolo è regolato, in particolare, dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
5. Il mandato deve essere collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito con unico atto e risultante da scrittura privata autenticata di data anteriore all'accettazione della presente convenzione. La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'INPS.
6. Agli effetti della presente convenzione e ad ogni altro effetto comunque da questa dipendente o comunque ad essa annesso o connesso, il raggruppamento temporaneo si considera parte unica.
7. La facoltà di recesso ed ogni altra facoltà o diritto che dà luogo a vicende modificative o estintive della presente convenzione sono attribuiti al solo raggruppamento temporaneo e mai ai singoli componenti di esso.
8. I membri del raggruppamento temporaneo di imprese sono solidalmente responsabili, nei confronti dell'INPS, dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.
9. Al raggruppamento temporaneo di imprese si applica, inoltre, in quanto compatibili con la natura della presente convenzione e in quanto non

diversamente previsto nella convenzione medesima le disposizioni dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 5 COPERTURA RISCHIO PREMORIENZA

1. I finanziamenti, concessi dal soggetto convenzionato, da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione devono obbligatoriamente prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato.
2. Il soggetto convenzionato provvede alla copertura del rischio di premorienza facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si impegna, nel puntuale rispetto delle prescrizioni della Banca d'Italia, richiamate in premessa, a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per il soggetto convenzionato e gli operatori finanziari che a qualsiasi titolo dovessero succedergli nei contratti, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto.

ART. 6 DURATA DEI FINANZIAMENTI

1. La durata massima dei finanziamenti da concedersi dal soggetto convenzionato è di dieci anni.

ART. 7 COMUNICAZIONE DI QUOTA CEDIBILE

1. La quota cedibile della pensione può essere acquisita dalla Banca o dall'Intermediario finanziario aderenti alla presente convenzione, alla presenza del pensionato interessato alla cessione, attestata da copia di un documento di identità e con le opportune garanzie di tutela della riservatezza dei dati trattati, mediante l'apposita procedura telematica realizzata dall'INPS per i soggetti convenzionati.
2. La comunicazione di cedibilità rilasciata direttamente al pensionato dalla Sede INPS potrà comunque essere utilizzata dai soggetti autorizzati ai fini della stipula del contratto di finanziamento.

ART. 8 CONTRATTO E NOTIFICA

1. Il soggetto convenzionato si obbliga a notificare all'Istituto tutti i contratti di finanziamento sottoscritti con i pensionati utilizzando esclusivamente l'apposita

procedura telematica, finalizzata a garantire la semplificazione degli adempimenti e della relativa gestione; sono fatte salve speciali e motivate ipotesi che saranno oggetto di approvazione da parte dello stesso Istituto.

2. Il soggetto convenzionato dà espressamente atto e dichiara che al fine della stipula del contratto di finanziamento non è necessario che il pensionato interessato sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso la società aderente.

ART. 9 TASSO DI INTERESSE, ONERI E SPESE

1. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che i tassi di interesse soglia convenzionali fanno riferimento, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi, anche ai seguenti costi, ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", come integrato dal provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, pertanto è obbligatoria l'inclusione nel TAEG di:
 - commissioni ed oneri spettanti alla Banca o all'Intermediario finanziario, inclusi gli eventuali compensi ad agente in attività finanziaria vincolato da contratto monomandatario;
 - importo degli oneri dovuti all'Istituto per il servizio prestato, indicati nell'art. 12;
 - importo del premio assicurativo per la copertura obbligatoria del rischio di premorienza (ove presente);
 - imposte previste dalla normativa fiscale di riferimento.
2. Il soggetto convenzionato si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 e da tutte le altre disposizioni.

ART. 10 TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

1. Il soggetto convenzionato provvede ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, che devono comunque risultare migliorative nel rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) - comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento - di cui alla tabella che verrà pubblicata trimestralmente dall'INPS sul proprio sito istituzionale, secondo lo schema seguente:

**TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL
PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL
FINANZIAMENTO (TAEG)**

Classi di età (*)	Classe di importo del finanziamento	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni		
60-64		
65-69		
70-74		
75-79		

(*) Le classi d'età si intendono alla scadenza del piano.

2. I predetti tassi soglia TAEG, da utilizzare per la convenzione, sono determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per la categoria di operazioni denominata "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione", rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della L.108/96. In particolare, partendo dai tassi TEGM, è stata operata una riduzione forfettaria a cui sono stati aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinti per classi di età.
3. I richiamati tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento alle date dell'1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno, sulla base della pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che recepisce la rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia.
4. I tassi soglia convenzionali possono essere rideterminati sulla base delle seguenti relazioni:

$$TAEG_{\leq 15.000}^f = TEGM_{\leq 15.000} \cdot (1 - 37\%) + A_f$$

$$TAEG_{> 15.000}^f = TEGM_{> 15.000} \cdot (1 - 32\%) + A_f$$

dove f rappresenta le diverse fasce di età e A_f il costo dell'assicurazione caso morte relativa alla fascia di età come da tabella che segue

INCIDENZA % MEDIA ASSICURAZIONE CASO MORTE		
Classi di età	Classe di importo del finanziamento	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	1,30	1,30
60-64	2,10	2,10
65-69	2,90	2,90
70-74	3,60	3,60
75-79	4,40	4,40

- I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.
- Per la verifica del rispetto della convenzione, il capitale effettivamente erogato C , a fronte di una rata mensile R , non potrà essere inferiore a quello determinato come segue:

$$C = R \cdot \frac{1 - (1 + i_{12})^{-t}}{i_{12}}$$

dove t è il numero delle rate mensili e

$$i_{12} = (1 + i)^{\frac{1}{12}} - 1$$

è il tasso frazionato mensile corrispondente al tasso soglia i

ART. 11

TRATTENUTE SULLA PENSIONE

1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto che l'Istituto effettuerà le trattenute entro i limiti del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di finanziamento.
2. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.
3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e l'Istituto mediante opportuni strumenti tecnologici renderà nota la variazione rispetto alla rata contrattuale al soggetto convenzionato.
4. Per gli effetti di cui al precedente comma l'Istituto continua ad effettuare le trattenute mensili della rata contrattuale entro l'importo rideterminato della quota cedibile.
5. Il soggetto convenzionato, da parte sua, deve comunicare tempestivamente alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario l'avvenuta estinzione anticipata del prestito.

ART. 12

RECUPERO CREDITI RESIDUI

1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell'interessato tramite l'apposita funzione di "accodamento", il soggetto convenzionato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che lo stesso dichiara di ben conoscere anche se non materialmente allegato.
2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di

premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.

3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto convenzionato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Istituto.

ART. 13 RINNOVI DI CONTRATTO

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. rinnovo "esterno", le rate di inizio piano sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva analogamente a quanto previsto dall'art. 11 (trattenute sulla pensione), comma 2, e dall'art. 12 (Recupero crediti residui) della presente convenzione.
2. A tal fine i soggetti convenzionati il cui contratto viene estinto si impegnano - a seguito di apposita informativa da parte dell'INPS - a cristallizzare la data di scadenza del conto estintivo del proprio debito residuo all'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la notifica all'INPS medesimo del contratto di rinnovo da parte del nuovo cessionario.
3. I soggetti convenzionati si obbligano altresì alla restituzione al cedente/pensionato delle quote incassate nel periodo che va dalla decorrenza giuridica del contratto di rinnovo fino al mese precedente a quello di impianto della nuova trattenuta sulla pensione a favore della società che effettua il rinnovo stesso.
4. I soggetti convenzionati prendono atto, in ogni caso, che fino alla data di rilascio della nuova procedura dedicata, le rate di inizio piano continuano ad essere compensate tra le parti secondo la prassi attualmente in uso, di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 ONERI

1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto e accetta che ciascun finanziamento garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l'INPS la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

2. Il soggetto convenzionato si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per le cessioni attivate, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a 1,86 € (IVA esente) fino al 31.12.2019.
4. Qualora gli oneri di cui al comma precedente vengano posti a carico del pensionato cedente, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del finanziamento.
5. L'Istituto provvederà a detrarre l'importo dovuto dal soggetto convenzionato dall'ammontare complessivo delle rate di ammortamento oggetto di versamento.
6. Qualora non sia possibile detrarre l'importo degli oneri con la modalità di cui al comma precedente, l'Istituto, tramite PEC, ne richiederà la corresponsione al soggetto convenzionato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni.
7. Il mancato pagamento degli oneri entro la data indicata nella PEC di richiesta è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell'Istituto ed il recupero viene effettuato mediante emissione di avviso di addebito ai sensi dell'art. 30 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 15

VARIAZIONE BENEFICIARI QUOTE MENSILI E ALTRE MODIFICHE

1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all'incasso o, comunque, di qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l'ammortamento del finanziamento, il soggetto convenzionato espressamente si impegna a comunicare immediatamente all'Istituto ogni e qualsiasi informazione necessaria a consentire gli adempimenti del medesimo e a richiedere tempestivamente all'Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario.
2. Il soggetto convenzionato procederà agli adempimenti di cui al comma precedente utilizzando esclusivamente le procedure dedicate che l'Istituto gli indicherà; lo stesso soggetto convenzionato, prende atto, in ogni caso, che fino alla data della messa in atto delle suddette procedure dedicate, la migrazione dei piani di ammortamento dovrà essere effettuata secondo la prassi attualmente vigente, che dichiara di ben conoscere.
3. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto convenzionato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall'Istituto in favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti del relativo atto

negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall'Istituto, in accordo a quanto previsto all'art. 16.

4. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che non saranno possibili, né ammesse, surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell'INPS; conseguentemente il soggetto convenzionato, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, si impegnano ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.

Art. 16 **RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI**

1. Le parti convengono che è espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell'INPS in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento nel suo complesso ed alle singole trattenute, anche con riferimento alla fase esecutiva e di ammortamento ove la stessa sia effettuata da soggetti diversi da quelli convenzionati o dei quali non sia stata data tempestiva notifica a mente dell'art. 15, commi 1 e 2, nonché in riferimento al buon fine dei contratti assicurativi obbligatori sottoscritti a copertura del rischio di premorienza del pensionato.
2. In particolare l'Istituto non sarà responsabile per ritardi nell'esecuzione delle trattenute dovuti a notifiche trasmesse con modalità diverse da quelle previste o erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti.
3. E' altresì esclusa qualunque responsabilità dell'INPS in caso di riduzione o azzeramento della quota cedibile, per effetto di variazioni in diminuzione della capienza della pensione.
4. E' inoltre esclusa qualunque responsabilità dell'INPS in merito alla mancata prosecuzione dell'ammortamento del prestito concesso a titolo di cessione del quinto della pensione da parte del soggetto convenzionato, derivante da impossibilità sopravvenuta all'adempimento, ai sensi dell'art. 1256 e seguenti del codice civile. Conseguentemente, al verificarsi di circostanze riconducibili ai predetti articoli, l'obbligazione in capo all'INPS, quale terzo debitore ceduto, si intende automaticamente estinta.
5. Per gli effetti di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, le eventuali quote di cessione della pensione oggetto di riaccredito presso l'INPS saranno da questi restituite al pensionato medesimo.
6. L'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate al soggetto convenzionato gli importi relativi alle quote che vengano corrisposte indebitamente nei mesi precedenti l'effettiva eliminazione della pensione.
7. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede, tramite PEC, gli importi

da restituire al soggetto convenzionato che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

8. La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dal soggetto convenzionato a seguito dell'eliminazione della pensione è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell'INPS.
9. Il soggetto convenzionato, allo stesso tempo, si impegna a restituire direttamente al pensionato le quote versate dall'INPS dopo l'estinzione - anche anticipata - del finanziamento, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.
10. Eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), così come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 e ss.mm.ii., e pubblicate ai sensi dell'art. 128-ter, costituiscono causa di risoluzione della convenzione.

ART. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate nel precedente art. 6, ad opera dell'INPS.
2. La Banca o l'Intermediario finanziario, una volta acquisita l'informazione sulla misura della quota e delle eventuali successive variazioni della stessa mediante l'utilizzo dell'apposita procedura telematica o, successivamente, attraverso l'invio da parte dell'INPS del flusso contabile mensile ai sensi dell'art. 8 divengono "Titolari del trattamento" e si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni di trattamento, la sicurezza dei dati, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.
3. La Banca o l'Intermediario finanziario cureranno che i dati relativi alla quota cedibile siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata.
5. La Banca o l'Intermediario finanziario assicurano che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
6. Per le attività oggetto della presente convenzione sono ammessi ad accedere alla procedura soltanto gli operatori per i quali la Banca o l'Intermediario finanziario abbiano richiesto all'INPS ed ottenuto l'attribuzione di uno specifico

profilo di abilitazione, in funzione dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al presente accordo.

7. In conformità a quanto al precedente comma, la Banca o l'Intermediario finanziario avranno cura di designare tali persone fisiche quali "Persone autorizzate" al trattamento (figura del trattamento riconducibile all' "Incaricato del trattamento" ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018).
8. A cura della Banca o dell'Intermediario finanziario, verrà consegnata al pensionato la lettera di benestare, nella quale, tra l'altro, verrà specificato che l'INPS procederà ad informare periodicamente gli stessi Istituti delle eventuali variazioni della misura della quota cedibile che dovessero successivamente intervenire nel corso del finanziamento.

ART. 18 PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo e fino al giorno 31 dicembre 2019, salvo rinnovo espresso mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ART. 19 BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'INPS svolge le attività previste dalla presente convenzione compatibilmente con l'espletamento delle proprie fondamentali funzioni istituzionali.
2. Le parti contraenti si obbligano reciprocamente al rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti, all'applicazione puntuale delle pattuizioni sul miglioramento dei tassi di finanziamento, nonché agli obblighi di comunicazione e cooperazione, anche in relazione alle vicende di cui all'art. 15, comma 1.
3. E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata anticipata via fax.
4. Tenuto conto che il soggetto convenzionato è tenuto alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con determinazione presidenziale;

- b) perdita, in capo al soggetto convenzionato, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) intervenute modifiche normative che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti del soggetto convenzionato (anche se solo in confronto di uno dei componenti del soggetto se in forma associativa, salva diversa valutazione dell'Istituto) dalla Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), così come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 e ss.mm.ii e pubblicate ai sensi dell'art. 128-ter dello stesso TUB;
- e) mancato rispetto dei tassi prestabiliti e corretto utilizzo della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato;
- f) mancata comunicazione tempestiva alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento;
- g) mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta;
- h) mancata restituzione delle quote indebitamente versate successivamente all'eliminazione della pensione;
- i) uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato, violazione degli obblighi di cui all'art. 15 comma 1 e comunque dei doveri di comunicazione e cooperazione secondo buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.;
- j) violazione degli obblighi di cui all'articolo 13 della presente convenzione.

5. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. L'INPS, ove intervengano modifiche dell'assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si riserva di adeguarne unilateralmente il contenuto.
7. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 20

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'INPS garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla presente convenzione mediante pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell'identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima, in apposita sezione facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale.
2. L'uso improprio e/o fuorviante dell'adesione alla presente convenzione ovvero del logo e della modulistica dell'INPS, sarà riferito alla competente Autorità tutoria e/o inquirente, per i provvedimenti di rispettiva competenza, salvo il diritto dell'Inps di agire in ogni consentita sede giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

ART. 21 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nel regolamento, che viene integralmente accettato con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. e alle condizioni generali dei contratti.

ART. 22 FORO COMPETENTE

1. La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ART. 23 DOMICILIO

1. Agli effetti del presente atto, l'INPS elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, in Roma, Via Ciriaco il Grande n. 21.
2. Il soggetto convenzionato, a sua volta, assume domicilio nella sua sede legale come in epigrafe indicata.

ART. 24 ONERI FISCALI

1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico del soggetto convenzionato deve essere effettuato mediante il modello F23, utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.
-

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(soggetto singolo – senza procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante di (**DENOMINAZIONE**), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

(soggetto singolo – con procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (**DENOMINAZIONE**), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusta procura speciale, valida e non revocata, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(raggruppamento temporaneo di imprese – senza procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale, di (**DENOMINAZIONE**), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un **raggruppamento temporaneo di imprese**, giusto mandato collettivo speciale (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"):

- (**DENOMINAZIONE**), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- (**DENOMINAZIONE**), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
-

(raggruppamento temporaneo di imprese – con procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma - giusta procura, valida e non revocata (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A") - in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (**DENOMINAZIONE**), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un **raggruppamento temporaneo di imprese**, giusto mandato collettivo speciale (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"):

- (**DENOMINAZIONE**), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
- (**DENOMINAZIONE**), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);
-

LETTA la proposta di convenzione di cui sopra,

LETTO il "regolamento" allegato alla convenzione e di essa parte integrante e sostanziale,

LETTE le "Istruzioni" riportate in calce

ad ogni effetto

ACCETTA

integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, la proposta di convenzione di cui sopra, le citate "Disposizioni per la cessione del quinto" e le "Istruzioni" riportate in calce

E DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione di cui sopra: art. 1 (Assunzione delle premesse e degli allegati); art. 4 (Banche, intermediari finanziari e R.T.I. autorizzati); art. 5 (Copertura rischio premorienza); art. 9 (Tasso di interesse, oneri e spese); art. 10 (Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento); art. 14 (Oneri); art. 15 (Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche); art. 16 (Responsabilità e adempimenti); art. 17 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali); art. 19 (Buona fede nell'esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione); art. 22 (Foro competente); art. 24 (Oneri fiscali).

(luogo), lì (data)

(TIMBRO E FIRMA)

Istruzioni

La proposta di convenzione, il modello di accettazione della proposta di convenzione (di seguito denominato "modello di accettazione"), le presenti istruzioni e l'allegato alla convenzione formano un tutto inscindibile.

La proposta di convenzione è valida ed efficace fino a nuova determinazione del Presidente dell'INPS e comunque fino alla data di cui all'art. 18 ma nei limiti di espletabilità dell'attività prevista nel testo di convenzione.

Hanno facoltà di accettare la proposta di convenzione esclusivamente i soggetti in possesso di tutti i requisiti indicati all'articolo 4 della convenzione medesima e dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con determinazione presidenziale (di seguito denominata "dichiarazione sostitutiva").

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto accettante e da persona munita del potere di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La dichiarazione n.1 contiene le disposizioni volte a verificare la capacità generale a sottoscrivere convenzioni da parte dei soggetti interessati al convenzionamento.

La dichiarazione va prodotta unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti riuniti sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva. In caso di pluralità di rappresentanti legali, ciascuno di essi sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione in parola va resa esclusivamente dalle persone indicate.

La dichiarazione va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della convenzione.

Il modello di accettazione della proposta di convenzione deve essere sottoscritto da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto compreso tra quelli che hanno facoltà di accettare la proposta ovvero da persona munita di **procura speciale**, valida e non revocata, all'accettazione della proposta medesima in nome e per conto di uno di detti soggetti.

La procura speciale dovrà essere trasmessa prima della sottoscrizione della convenzione unitamente alla dichiarazione sostitutiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il relativo **mandato** deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della convenzione e deve essere trasmesso all'INPS prima della sottoscrizione della convenzione medesima.

L'accettazione della proposta di convenzione avviene mediante sottoscrizione apposta con firma digitale.

La data di perfezionamento dell'accordo è quella in cui l'INPS viene a conoscenza dell'avvenuta sottoscrizione.